

CHIARO e TONDO

cos'è il buono pasto

I buoni pasto sono **titoli di legittimazione** (cartacei o elettronici) che attribuiscono al titolare il diritto a ottenere **prestazioni sostitutive della mensa** (pasto o generi alimentari) per un importo pari a quello nominale, **presso esercenti convenzionati**.

Il T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) all'art. 51, comma 2, lett. c) afferma che le prestazioni sostitutive di mensa **non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente** entro i limiti giornalieri previsti e, conseguentemente, non sono assoggettate a imposizione fiscale e contributiva.

In breve: i buoni pasto sono un'erogazione riconosciuta in sostituzione del servizio mensa ed esclusa, entro i limiti di legge, da tassazione e contribuzione. Sono, quindi, **importi netti**.

Trattamento Fiscale e Soglie di Esenzione

Il principale vantaggio dei buoni pasto, infatti, risiede nella loro defiscalizzazione, fino a una data soglia, che aumenta il potere d'acquisto reale del lavoratore rispetto a un'indennità in busta paga (che, al contrario, sarebbe interamente tassata).

Le soglie di esenzione fiscale vengono fissate dal legislatore e variano in base alla tipologia di supporto e alla normativa aggiornata. Attualmente:

- Buoni pasto **cartacei**: il limite esentasse è fissato a **4€** al giorno.
- Buoni pasto **elettronici/digitali**: dal **1° gennaio 2026**, per effetto della [Legge di Bilancio 2026](#), la soglia massima esentasse è pari a **10€** al giorno.

Se il valore del buono supera tali soglie, **l'eccedenza viene tassata come reddito da lavoro dipendente**.

In breve: dal 2026 l'importo del buono pasto è netto: fino a 4€ per i buoni pasto cartacei e fino a 10€ per i buoni pasto elettronici. **Tutto quello che dovesse eccedere tali soglie verrà tassato in cedolino come reddito**. Per es. ticket elettronico da 12€: esentasse e quindi netto fino a 10€, tassato per gli ulteriori 2€.

Con l'innalzamento a 10€, un lavoratore potrebbe arrivare a beneficiare di circa **2.200€/anno interamente esentasse** (calcolati su 220gg lavorativi). L'incremento del possibile beneficio rispetto alla soglia precedente di 8€ sui buoni elettronici è pari a **440€** (sempre calcolati su 220gg lavorativi).

Attenzione! L'incremento di soglia di esenzione non implica automaticamente che venga incrementato il valore del buono pasto.

Beneficiari e Modalità di Erogazione

I buoni pasto possono essere riconosciuti a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Tuttavia, non vi è un obbligo generale di legge per le aziende ad erogare i buoni pasto.

Di regola il buono pasto è riconosciuto in relazione alle giornate di effettiva attività lavorativa.

Erogazione e importo del buono pasto, infatti, sono regolati dalla contrattazione collettiva nazionale (nei CCNL) e dalla contrattazione integrativa aziendale.

Invitiamo, pertanto, a rivolgersi al proprio sindacalista di riferimento per conoscere quali previsioni contrattuali nazionali e/o aziendali vengono applicate nella propria realtà.

Regole di Utilizzo e Spendibilità

I buoni pasto:

- possono essere utilizzati presso esercizi **convenzionati** per somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, ecc.) e vendita al dettaglio di generi alimentari pronti al consumo (supermercati, gastronomie, spacci alimentari);
- possono essere utilizzati fino a un **massimo di 8 buoni pasto per singola operazione**;
- **non sono cedibili a terzi**, non possono essere venduti, commercializzati o convertiti in denaro e possono essere usati solo dal titolare;
- devono essere utilizzati per **l'intero valore**; non è previsto il resto in denaro quando l'importo della spesa è inferiore al valore del buono.

...e per chi vuole approfondire:

- **Art. 51, comma 2, lettera c), DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR):** Definizione del trattamento fiscale e della natura del benefit.
- **Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), art. 1 comma 14:** Innalzamento soglia esentasse a 10€ per i buoni elettronici.
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici Art. 131**
- **Agenzia delle Entrate – Circolare n. 6/E del 3 marzo 2009:** Chiarimenti sulla deducibilità per le aziende.

Comunicazione

First Cisl

Milano Metropoli